

LA COMPENSAZIONE E GLI ASPETTI PROCEDURALI

Dott. Mauro Nicola



Presidente dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara

LA COMPENSAZIONE E GLI ASPETTI PROCEDURALI

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il **modello UNICO SC** deve essere presentato entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto, non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto.

Una società soggetta all'IRES, con periodo d'imposta:

- coincidente con l'anno solare*, deve presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 30.9.2014;
- non coincidente con l'anno solare*, deve presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Esempio: una società avente periodo d'imposta 1/7/2013 - 30/6/2014, deve necessariamente presentare la dichiarazione entro il 31.3.2015.

LA COMPENSAZIONE E GLI ASPETTI PROCEDURALI

TERMINI DI PRESENTAZIONE

- Soltanto per le società di capitali rimane la differenziazione tra vecchi e nuovi modelli in relazione alla inclusione del 31.12.2013 nell'ambito dichiarativo.

- Per le società di persone non vi sono problematiche: la dichiarazione va presentata sempre utilizzando i nuovi modelli.

Attenzione alle operazioni straordinarie: il passaggio da soggetto IRPEF a soggetto IRES ovvero la liquidazione di una società di capitali è ancorata al dato di iscrizione della delibera presso il registro delle imprese.

COMPENSAZIONE TRA IMPOSTE E CONTRIBUTI

Gli importi a credito che risultano dalla **dichiarazione unificata annuale** (o dai singoli adempimenti dichiarativi) **non devono compensare obbligatoriamente gli importi a debito della stessa.**

- Non sussistono criteri di priorità: possono compensare anche i contribuenti che non presentano la dichiarazione unificata.**
- Utilizzo in compensazione del credito IVA:** se di entità superiore a € 5.000 può essere effettuato dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo (per importi superiori a € 15.000 è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione).
- Utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, RITENUTE ALLA FONTE, IMPOSTE SOSTITUTIVE** per entità superiori a € 15.000: è richiesta l'apposizione del visto di conformità (con decorrenza dagli adempimenti del periodo d'imposta in corso al 31.12.2013).

DRE Piemonte: visto di conformità può essere apposto anche dal professionista abilitato sulla propria dichiarazione (salvo diverse direttive da emanarsi dalla Direzione Centrale).

COMPENSAZIONE TRA IMPOSTE E CONTRIBUTI

L'agenzia delle entrate ha chiarito come:

- i limiti alla compensazione riguardano l'aspetto della dichiarazione dei redditi e non quello del versamento: il credito può essere già stato utilizzato in compensazione;
- il limite alla compensazione riguarda esclusivamente le compensazioni effettuate ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- l'importo di € 15.000 va assunto in relazione ad ogni singolo tributo e non in relazione all'ammontare dei crediti complessivi come sommati tra diversi comparti impositivi.

N.B: i limiti assoluti di compensazione operano in relazione a debiti scaduti di importo superiore a € 1.500, come introdotto dall'art. 31 del DL 78/2010.
